



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Antonio DEL COCO

Presidente

Dr. Andrea LISI

Consigliere estensore

Dr. Luciano CAVALLONE

Consigliere

all'udienza del 21/02/2017
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

██████████ nato il ██████████ a Taranto, ivi residente alla
Via ██████████ elettivamente domiciliato c/o l'Avv.to ██████████ - foro
di Taranto (ai sensi dell'art. 157 c. 8 bis c.p.p.) - CONTUMACE -

appellante avverso la sentenza n. 2861/2014 emessa il 20/10/2014 dal
Tribunale di Taranto - con la quale imputato del reato di cui all'art.
81, 368, 372 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno
criminioso, con denuncia querela del 18.12.2006 e per il tramite delle
dichiarazioni rese nel procedimento n. 6536/2007 all'udienza
dibattimentale dell'8/4/2009, incolpava falsamente ██████████
del delitto di appropriazione indebita di n.10 effetti cambiari pari a
25.000,00 euro (50.000.000 delle vecchie lire) rifiutando di restituirli,
consapevole della innocenza della persona offesa e rendeva anche falsa
testimonianza sul medesimo punto. (In Taranto dal ██████████
██████████),

*veniva ritenuto responsabile dei delitti in rubrica ascrittigli, unificati i
fatti per continuazione, e condannato alla pena di anni due e mesi
quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì al risarcimento del danno in favore della costituita
P.C., da liquidarsi in separato giudizio, oltre che ad una provvisionale,
immediatamente esecutiva, pari ad euro 30.000,00 e al pagamento delle
spese di costituzione e lite sostenute dalla medesima liquidate, come
richiesto, in euro 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;*

N. 163/2017 R.S.

del 21/02/2017

N. 2015/857 R.G.

N. 2008/10800 R.G.N.R.

N. / Repertorio

depositata in cancelleria il
20 MAR. 2017

avviso di deposito ed estratto
ex art. 548 co. 2 / co. 3

comun. al P.G. _____

notif. a dif. _____

notif. a imp. _____

notif. a parte civ. _____

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. il

scheda il /

comunicazione Questura

N. / prot. SIAMM



con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Mario Barruffa;

con l'intervento della parte civile:

██████████ nato l'██████████ a Pavullo nel Frignano (MO) in proprio e in qualità di amministratore unico ██████████ - domiciliato presso l'Avv.to ██████████ Foro di Napoli - PRESENTE IL DIFENSORE -

con l'assistenza del Cancelliere sig.ra ██████████;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede "la conferma della sentenza di primo grado, rigetto dei motivi di appello, in subordine; in riforma, n.d.p. per prescrizione dei reati";

l'avvocato ██████████ del foro di Napoli, difensore di fiducia della parte civile, deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado, con conferma delle statuizioni civili";

l'avvocato ██████████ in sostituzione dell'avvocato ██████████ del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato, chiede "l'accoglimento dei motivi di appello, in subordine, n.d.p. per prescrizione".



IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza resa il 20.10.2014, il Tribunale di Taranto ha dichiarato [REDACTED] responsabile dei reati riportati in epigrafe (artt.81, 368 e 372 e c.p.) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena anni due e mesi quattro di reclusione, oltre statuizioni accessorie e civili.

Il primo giudice ha fondato la pronunzia sulla denuncia proposta dall'imputato il 18.12.2006 nei confronti di [REDACTED] che aveva dato avio al procedimento n. [REDACTED] e sulla testimonianza dallo stesso resa, confermativa della rappresentazione in precedenza espressa. All'esito di quel giudizio il [REDACTED] era stato assolto, in ragione dell'inverosimiglianza e incongruenza logica delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] specie alla stregua di alcuni documenti in atti, tali da comprovare la falsità dell'incolpazione relativa all'appropriazione, da parte dello stesso [REDACTED] degli effetti cambiari indicati in rubrica.

Ha interposto tempestivo appello il difensore dell'imputato, deducendo l'insussistenza dei fatti e in subordine l'incongruità del trattamento sanzionatorio.

Ciò premesso, riguardo al ritenuto delitto di falsa testimonianza l'appello merita accoglimento, pur se per ragioni diverse da quelle esposte dal difensore, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 384 c.p., non è punibile per il reato di cui all'art.372 c.p. chi renda falsa testimonianza per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia precedentemente commesso, anche se al momento della deposizione non sussistevano ancora indizi di reità in ordine a quest'ultimo fatto (cfr. Cass. sez. VI, 16 luglio 2013 n. 30830).

Non rileva cioè che il teste renda false dichiarazioni nel procedimento che trova la sua genesi in una denuncia da lui stesso sporta e rivelatasi, poi, calunniosa, non potendo revocarsi in dubbio che ricorra per il delitto di falsa testimonianza la causa di non punibilità anzidetta. Diversamente opinando, si violerebbe il principio fondamentale nemo tenetur se detegere, nel senso che colui che abbia formulato una falsa accusa, chiamato poi a deporre come teste nel processo instaurato a carico dell'incolpato, sarebbe costretto a confessare la calunnia antecedentemente commessa; consegue, quindi, che, in tale specifica situazione, il persistere nel mendacio non può essere sanzionato penalmente (così, in motivazione, Cass. sez. VI, 5 novembre 2008 n. 3427).

Il carattere assorbente e decisivo delle argomentazioni di cui innanzi esime dal prendere in esame il secondo motivo di ricorso articolato dall'imputato con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

La residua imputazione, relativa alla calunnia che al [REDACTED] è contestato avere compiuto il 18.12.2006, si è invece estinta per decorso, in data 18.6.2014, del relativo termine di prescrizione, peraltro non sospeso, in epoca precedente alla pronunzia di primo grado, che risale al 20.10.2014.

Effetto della declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione prima della sentenza qui impugnata è la revoca di ogni

Al



statuizione civile in essa contenuta (Cass. Sez. V, 27.10.2014 n. 44826), laddove, alla luce delle acquisizioni probatorie, non sussistono, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., le condizioni per una diversa pronunzia.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.,


in riforma della sentenza emessa in data 20.10.2014 dal Tribunale di Taranto, appellata da [REDACTED], dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. perché estinto per prescrizione e assolve il [REDACTED] dal reato di cui all'art. 372 c.p. perché non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., per l'effetto revocando le statuizioni civili.

Termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

Taranto, 21 febbraio 2017

Il Consigliere est.

Dott. Andrea Lisi



Il Presidente

Dott. Antonio Del Coco



IL CANCELLIERE
Patrizia ZELLA

Depositato in cancelleria

Taranto, 20 MAR. 2017

IL CANCELLIERE
Patrizia ZELLA

